Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).		

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 2003^1 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1:

Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni Capitolo 1: Potenziale di risorse

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata

- ¹ Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell'allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest'ultima corrisponde alla somma:
 - a. dei redditi determinanti delle persone fisiche;
 - b. dei redditi determinanti tassati alla fonte;
 - c. delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
 - d. degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale;
 - e. degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale;
 - f. dei riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta.
- 2 Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.

Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo

¹ L'anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all'anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.

RS 1 RS **613.2**

2007–1271

- ² Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).
- ³ Il primo anno di calcolo dista sei anni dall'anno di riferimento mentre l'ultimo ne dista quattro anni.

Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti

Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell'allegato 1. Esso corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.

Art. 4 Indice delle risorse

- ¹ L'indice delle risorse di un Cantone è fissato nell'allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.
- ² L'indice delle risorse di un determinato Cantone è arrotondato di una cifra dopo la virgola.
- ³ L'indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.
- ⁴ I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.

Art. 5 Gettito fiscale e aliquota di imposta standardizzati

- ¹ Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone è fissato nell'allegato 1. Esso corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall'applicazione di un'aliquota proporzionale di imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota di imposta standardizzata) al potenziale delle risorse.
- ² Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera è fissato nell'allegato 1. Esso comprende:
 - a. la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'ordinanza del 30 giugno 1993² sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali;
 - la quota dei Cantoni alle entrate dell'imposta federale diretta conformemente all'articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo.
- ³ L'aliquota di imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale delle risorse della Svizzera.
- ⁴ L'indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all'indice delle risorse.
- 2 RS **431.012.1**
- 3 RS **642.11**

Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica

- ¹ Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo reddito imponibile secondo la LIFD⁴, dopo deduzione di una franchigia unitaria.
- ² La franchigia corrisponde all'importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l'articolo 214 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.
- ³ Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.

Art. 7 Base di calcolo per il Cantone

Il reddito determinante delle persone fisiche di un determinato Cantone è fissato nell'allegato 2. Esso corrisponde alla somma dei redditi determinanti delle persone fisiche contribuenti nel relativo Cantone ai sensi della LIFD⁵.

Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 8 Base di calcolo

Il reddito determinante tassato alla fonte è calcolato in base al rilevamento annuale dei redditi lordi delle persone fisiche tassate alla fonte e al numero di contribuenti conformemente agli articoli 83 segg. e 91 segg. LIFD⁶.

Art. 9 Composizione

Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell'allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:

- a. degli stranieri residenti sul territorio secondo l'articolo 83 LIFD⁷;
- b. dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l'articolo 93 LIFD;
- c. dei frontalieri tassati integralmente secondo l'articolo 91 LIFD;
- d. dei frontalieri tassati limitatamente secondo l'articolo 83 LIFD e le convenzioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.

Art. 10 Calcolo

Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all'allegato 3.

- RS 642.11
- 5 RS **642.11**
- 6 RS **642.11**
- 7 RS **642.11**

Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche

Art. 11 Base di calcolo

- ¹ La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell'imposta cantonale sulla sostanza.
- ² Sono integrate nel calcolo:
 - a. la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta a un altro Cantone o all'estero: e
 - b. la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all'estero.

Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile

- ¹ La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.
- 2 Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.

Art. 13 Calcolo del fattore alfa

- ¹ Il fattore alfa corrisponde all'aumento medio di valore della sostanza netta in percento della stessa. Esso si fonda sull'allegato 4.
- ² Le basi di calcolo del fattore alfa sono le percentuali medie rispetto alla sostanza netta e i rendimenti dei seguenti elementi patrimoniali nel corso degli ultimi 20 anni disponibili:
 - a. titoli:
 - b. conto di risparmio;
 - c. immobili adibiti a uso proprio;
 - d. debiti ipotecari.
- ³ Le percentuali rispetto alla sostanza netta sono stabilite in modo che per un rischio minimo venga realizzato un rendimento reale medio del 4 per cento della sostanza netta.
- ⁴ Il fattore di ponderazione alfa è valido di volta in volta per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LPFC.
- ⁵ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) emana istruzioni sul calcolo e sui dati da utilizzare.

Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone

La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell'allegato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.

Sezione 5:

Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Art. 15 Calcolo per la singola persona giuridica

¹ L'utile determinante di una persona giuridica senza statuto fiscale speciale corrispondono all'utile netto imponibile delle persone giuridiche conformemente all'articolo 58 LIFD⁸, dopo deduzione del reddito netto di partecipazioni secondo la LIFD.

² Se il reddito netto da partecipazioni è superiore all'utile imponibile netto, l'utile determinante è uguale a zero.

Art. 16 Calcolo per il Cantone

Gli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale di un determinato Cantone sono fissati nell'allegato 5. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.

Sezione 6:

Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Art. 17 Calcolo per le singole persone giuridiche

L'utile determinante di una persona giuridica con statuto fiscale speciale corrisponde alla somma:

- a. dell'utile imponibile netto proveniente da proventi dalla Svizzera conformemente all'articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 1990⁹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
- b. dall'utile netto imponibile ai sensi dell'articolo 58 LIFD¹⁰, dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni secondo la LIFD e dell'utile imponibile dalla Svizzera conformemente alla lettera a, ponderato con il fattore beta.
- 8 RS 642.11
- 9 RS **642.14**
- 10 RS **642.11**

Art. 18 Calcolo per il Cantone

L'utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale di un determinato Cantone è fissato nell'allegato 6. Esso corrisponde alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.

Art. 19 Calcolo dei fattori beta

- ¹ Per ogni singola persona giuridica secondo l'articolo 28 capoversi 2–4 LAID viene calcolato un fattore beta. I fattori beta sono fissati nell'allegato 6.
- ² I fattori beta sono identici per tutti i Cantoni.
- ³ I fattori beta sono validi per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse. Essi si basano sulle cifre degli anni di calcolo del precedente periodo quadriennale di perequazione delle risorse.
- ⁴ I fattori beta corrispondono alla somma di un fattore di base e di un fattore di supplemento.
- ⁵ Il fattore beta delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale tassate solo provvisoriamente è 1.

Art. 20 Fattore di base e fattore di supplemento

- ¹ Il fattore di base corrisponde:
 - a. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LAID: a zero;
 - b. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 LAID: al primo quartile delle quote imponibili degli altri proventi dall'estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all'articolo 28 capoverso 3 LAID.
 - c. per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LAID: al primo quarto delle quote imponibili degli altri proventi dall'estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all'articolo 28 capoverso 4 LAID.
- ² Il calcolo dei fattori di supplemento è effettuato conformemente all'allegato 6.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti

Art. 21

¹ I riparti fiscali determinanti di un determinato Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato tra la somma degli accrediti di imposta federale diretta:

- a. allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo:
- b. allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di cal-
- ² Il fattore di ponderazione di un determinato Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3, 5 e 6 e il gettito dell'imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 22

Il DFF emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.

Capitolo 2: Versamenti di compensazione

Art. 23 Prestazione della Confederazione

- ¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale, la Confederazione versa il contributo di base alla perequazione delle risorse stabilito dall'Assemblea federale.
- ² Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione della Confederazione in funzione del tasso di variazione del potenziale delle risorse della Svizzera rispetto all'anno precedente.
- ³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 24 Prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti

- ¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale la prestazione complessiva alla perequazione delle risorse dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti stabilito dall'Assemblea federale.
- ² Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua di volta in volta la prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti in funzione del tasso di variazione rispetto all'anno precedente della somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti durante l'anno in questione. Sono fatte salve le limitazioni legali della prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti ad almeno due terzi e al massimo all'80 per cento della prestazione della Confederazione.

³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 5 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 25 Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

- ¹ Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l'indice delle risorse di tutta la Svizzera.
- ² Il calcolo dei contributi è effettuato conformemente all'allegato 8.

Art. 26 Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli (ripartizione)

- ¹ Il contributo pro capite a un Cantone finanziariamente debole aumenta proporzionalmente alla differenza tra l'indice delle risorse di tutta la Svizzera e l'indice delle risorse di detto Cantone.
- ² La progressione è stabilita in modo che:
 - a. il valore mirato per il Cantone finanziariamente più debole (art. 6 cpv. 3 LFPC) possa essere raggiunto con i minori mezzi finanziari possibili;
 - la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, compreso il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.
- ³ Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all'allegato 9.

Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione Capitolo 1: Dati di base

Art. 27 Dati di base

I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 1992¹¹ sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 1998¹² sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell'ultimo anno di volta in volta disponibile.

Art. 28 Obbligo di fornire i dati

- ¹ I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.
- ² Il Dipartimento federale dell'interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura di dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.
- 11 RS **431.01**
- 12 RS 431.112

Capitolo 2: Compensazione dell'aggravio geotopografico Sezione 1: Oneri speciali determinanti

Art. 29 Indicatori parziali

- ¹ La compensazione dell'aggravio geotopografico poggia sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:
 - a. altitudine degli insediamenti: percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente secondo il censimento a oltre 800 metri sul mare;
 - b. declività del terreno: altitudine media della superficie produttiva secondo la statistica di superficie;
 - struttura dell'insediamento: percentuale rispetto alla popolazione residente totale della popolazione residente domiciliata secondo il censimento all'infuori del territorio dell'agglomerato principale (allegato 10);
 - d. densità demografica: abitanti per chilometro quadrato della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.
- ² Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell'allegato 11.

Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti

- ¹ Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.
- ² L'indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicata per il fattore 100 tra il valore dell'indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell'indicatore parziale di tutta la Svizzera. È arrotondato a una cifra dopo la virgola.
- ³ L'indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.
- ⁴ Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l'indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell'indicatore parziale su cui poggiano e corrispondono:
 - a. per l'indicatore parziale altitudine degli insediamenti: alla popolazione secondo il censimento del Cantone residente a oltre 800 metri sul mare;
 - b. per l'indicatore parziale declività del terreno: alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie;
 - per l'indicatore parziale struttura dell'insediamento: al numero di abitanti secondo il censimento domiciliati all'infuori del territorio dell'agglomerato principale del Cantone;

- d. *per l'indicatore parziale densità demografica:* alla popolazione residente permanente del Cantone.
- ⁵ Se l'indice di aggravio di un determinato Cantone è inferiore all'indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
- ⁶ Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell'allegato 11.

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 31 Determinazione

- ¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LPFC l'importo totale di compensazione dell'aggravio geotopografico corrisponde al contributo di base stabilito dall'Assemblea federale.
- ² Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l'importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- ³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 32 Utilizzazione

L'importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

- a. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all'altitudine degli insediamenti;
- un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
- un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
- d. un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla densità demografica.

Art. 33 Contributi ai Cantoni

- ¹ I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
- ² Essi sono elencati nell'allegato 12.

Capitolo 3: Compensazione dell'aggravio sociodemografico

Sezione 1

Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Art. 34 Indicatori parziali

- ¹ La compensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura demografica poggia sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:
 - a. povertà: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
 - b. *struttura di età*: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
 - c. integrazione degli stranieri: percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da 12 anni al massimo in Svizzera.
- ² Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le seguenti prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale ai sensi dell'ordinanza del 30 giugno 1993¹³ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali:
 - a. l'aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull'aiuto sociale;
 - b. l'anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
 - c. le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2006¹⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - d i sussidi cantonali all'AVS/AI e i sussidi cantonali all'aiuto a domicilio;
 - e. le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
 - f. gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
 - g. le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio riferiti alle persone o alle economie domestiche.
- ³ Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.

⁴ Gli indicatori parziali dei Cantoni sono elencati nell'allegato 13.

¹³ RS **431.012.1**

¹⁴ FF **2006** 7708

Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

- ¹ Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l'ausilio di fattori di ponderazione. I fattori di ponderazione sono stabiliti mediante l'analisi delle componenti principali e verificati ogni anno. Il calcolo si fonda sull'allegato 13.
- ² L'indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.
- ³ Sulla scorta dell'indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l'indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l'indice più basso.
- ⁴ Gli oneri speciali determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
- ⁵ Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell'allegato 13.

Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 36 Indicatori parziali

Gli oneri delle città polo sono compensati in base ai seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:

- a. grandezza del Comune: popolazione residente permanente;
- b. densità dell'insediamento: popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
- c. tasso di occupazione: numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.

Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti

- ¹ Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio di un Comune mediante l'analisi delle componenti principali. L'indice di aggravio corrisponde alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Il calcolo si fonda sull'allegato 14.
- ² L'indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione. L'indice di aggravio del Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.

- ³ Sulla scorta dell'indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante di detto Cantone. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l'indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l'indice più basso.
- ⁴ Gli oneri speciali delle città polo determinanti di un determinato Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero
- ⁵ Gli indici di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni sono elencati nell'allegato 14.

Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 38 Importo di compensazione

- ¹ Nel corso del primo anno di un periodo quadriennale, l'importo totale di compensazione dell'aggravio sociodemografico corrisponde al contributo di base stabilito dall'Assemblea federale
- ² Nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale adegua l'importo di compensazione in funzione del tasso di crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- ³ L'adeguamento avviene anche durante il quinto e il sesto anno, qualora l'entrata in vigore di un nuovo decreto federale giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPFC subisse ritardi.

Art. 39 Utilizzazione

L'importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:

- a. due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
- b. un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.

Art. 40 Contributi ai Cantoni

- ¹ I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
- ² I contributi ai Cantoni sono elencati nell'allegato 15.

Titolo 3: Garanzia della qualità

Art. 41 Controllo dei dati e rapporto

- ¹ L'ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre.
- ² Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.
- ³ Successivamente, l'ufficio federale competente trasmette i dati all'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.

Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente

- ¹ In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'AFF prendono i seguenti provvedimenti:
 - a. L'AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormente sfruttabili.
- In caso di dati errati o non ulteriormente sfruttabili l'AFF stima il potenziale delle risorse conformemente all'allegato 16.
- ² In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all'indice di aggravio, l'Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collaborazione con l'AFF.
- ³ I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e le stime effettuate.

Art. 43 Documentazione

Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l'attuabilità.

Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità

- ¹ Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico tra Confederazione e Cantoni.
- ² Il gruppo di studio si compone di:
 - a. due rappresentanti dell'AFF;
 - b. un rappresentante ciascuno dell'AFC e dell'UFS;
 - due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.

- ³ Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici.
- 4 Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.
- ⁵ Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.
- ⁶ Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.
- ⁷ L'AFF ne assume il segretariato.

Art. 45 Compiti del gruppo di studio

- ¹ Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:
 - a. verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni;
 - b. verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati;
 - c. correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili.
- 2 Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua attività.

Titolo 4: Rapporto sull'efficacia

Art. 46 Contenuti

- ¹ Il rapporto sull'efficacia ha il contenuto seguente:
 - fornisce informazioni:
 - sull'esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull'acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,
 - sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e nei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna.
 - analizza in che misura gli obiettivi della perequazione e degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;
 - c. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
 - l'adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri,
 - l'abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC),

- 3. la necessità o l'opportunità di un limite massimo di aggravio dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse.
- ² Il rapporto sull'efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.
- ³ Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 in relazione con l'articolo 11 LPFC.
- ⁴ Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull'efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all'allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.
- ⁵ Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all'interno del gruppo paritetico di studio.

Art. 47 Dati di base

- ¹ I dati per valutare l'efficacia si basano sulle statistiche della Confederazione e dei Cantoni, nonché se opportuno su dati e analisi esterni all'amministrazione.
- ² I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull'efficacia

- ¹ Un gruppo paritetico di studio composto tra la Confederazione e i Cantoni accompagna l'elaborazione del rapporto sull'efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all'assegnazione di mandati a periti esterni e all'elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.
- ² I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
- ³ Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell'AFF. Un rappresentante dell'AFF dirige il gruppo di studio.
- ⁴ Il segretariato del gruppo di studio è assunto dall'AFF.

Art. 49 Consultazione

Il rapporto sull'efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione contestualmente ai decreti federali sulla perequazione delle risorse e sulla compensazione degli oneri e dei casi di rigore.

Titolo 5: Scadenza dei contributi

Art. 50

I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine del semestre.

Titolo 6: Disposizioni transitorie

Sezione 1: Potenziale delle risorse

Art. 51 Anni di calcolo del potenziale delle risorse

Il potenziale delle risorse dell'anno di riferimento 2008 corrisponde alla media della base imponibile aggregata degli anni di calcolo 2003 e 2004.

Art. 52 Aliquota di imposta standardizzata

L'aliquota di imposta standardizzata dell'anno precedente l'entrata in vigore della presente ordinanza è pari al 30 per cento.

Art. 53 Fattori beta

I fattori beta per il primo periodo quadriennale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LPFC ammontano:

- a. al 2,4 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LAID;
- b. al 7,3 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 LAID:
- al 17,0 per cento per le persone giuridiche ai sensi dell'articolo 28 capoverso 4 LAID.

Art. 54 Indicazioni provvisorie

L'articolo 19 capoverso 5 non si applica sino all'anno di calcolo 2013 purché le indicazioni provvisorie possano essere fornite in qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente.

Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore

Art. 55 Bilancio globale

¹ Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.

- ² Il bilancio globale della NPC illustra l'aggravio o lo sgravio finanziari netti stimati della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 conformemente:
 - a. al decreto federale del 3 ottobre 2003¹⁵ concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
 - alla legge federale del 6 ottobre 2006¹⁶ che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e
 - c. agli art. 3–9 e 23 LPFC.

Art. 56 Contributi ai Cantoni

- ¹ La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.
- ² Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall'importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all'allegato 18.
- ³ I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008 2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.
- ⁴ A contare dal nono anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento all'anno dell'importo iniziale.
- ⁵ I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall'anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L'importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.

Sezione 3: Rapporto sull'efficacia

Art. 57

Il rapporto sull'efficacia per i due primi periodi quadriennali a contare dall'entrata in vigore della presente ordinanza contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dalla vecchia alla nuova perequazione finanziaria. Il rapporto sull'efficacia per il primo periodo quadriennale presenta inoltre le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria.

¹⁵ FF **2003** 2065

¹⁶ FF **2006** 7655

Titolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

- Ordinanza del 21 dicembre 1973¹⁷ che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.
- Ordinanza del 27 novembre 198918 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta federale diretta.

Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RU **1974** 146 RU 1**989** 2470

Allegato 1 (art. 1–5)

1. Potenziale delle risorse

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2008

Cantone	Potenziale di risorse 2008 (in 1000 franchi)	Popolazione residente media negli anni di calcolo (valore medio 2003–2004)	Potenziale di risorse pro capite 2008 (in franchi)	Indice delle risorse
Zurigo	43 448 036	1 276 015	34 050	126.5
Berna	19 917 413	960 147	20 744	77.1
Lucerna	7 296 496	353 300	20 652	76.7
Uri	577 491	34 753	16 617	61.8
Svitto	4 488 004	134 428	33 386	124.1
Obvaldo	596 974	33 033	18 072	67.2
Nidvaldo	1 301 268	38 563	33 744	125.4
Glarona	716 568	38 278	18 720	69.6
Zugo	6 009 194	103 918	57 826	214.9
Friburgo	5 071 912	250 227	20 269	75.3
Soletta	5 043 202	245 906	20 509	76.2
Basilea Città	7 176 591	190 833	37 607	139.8
Basilea Campagna	7 358 428	263 471	27 929	103.8
Sciaffusa	1 918 123	74 170	25 861	96.1
Appenzello Esterno	1 096 473	52 621	20 837	77.4
Appenzello Interno	314 463	14 676	21 428	79.6
San Gallo	9 985 038	458 628	21 772	80.9
Grigioni	4 201 410	191 407	21 950	81.6
Argovia	13 535 189	561 110	24 122	89.6
Turgovia	4 622 836	232 207	19 908	74.0
Ticino	8 312 940	317 958	26 145	97.2
Vaud	18 514 848	652 466	28 377	105.5
Vallese	5 296 225	285 070	18 579	69.0
Neuchâtel	4 372 882	168 424	25 964	96.5
Ginevra	17 494 770	430 075	40 678	151.2
Giura	1 253 731	67 905	18 463	68.6
Totale Cantoni	199 920 504	7 429 582	26 909	100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2008 Aliquota standard di imposta 2008 = 27.8%

Cantone	Gettito fiscale standard 2008 (in 1000 franchi)	Gettito fiscale standard pro capite 2008 (in franchi)
Zurigo	12 091 763	9 476
Berna	5 543 096	5 773
Lucerna	2 030 644	5 748
Uri	160 718	4 625
Svitto	1 249 029	9 291
Obvaldo	166 140	5 030
Nidvaldo	362 148	9 391
Glarona	199 424	5 210
Zugo	1 672 383	16 093
Friburgo	1 411 533	5 641
Soletta	1 403 543	5 708
Basilea Città	1 997 274	10 466
Basilea Campagna	2 047 880	7 773
Sciaffusa	533 821	7 197
Appenzello Esterno	305 153	5 799
Appenzello Interno	87 516	5 963
San Gallo	2 778 876	6 059
Grigioni	1 169 269	6 109
Argovia	3 766 898	6 713
Turgovia	1 286 554	5 541
Ticino	2 313 525	7 276
Vaud	5 152 756	7 897
Vallese	1 473 961	5 171
Neuchâtel	1 216 991	7 226
Ginevra	4 868 865	11 321
Giura	348 918	5 138
Totale Cantoni	55 638 678	7 489

Allegato 2 (art. 7)

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004)

Cantone	Reddito determinante delle persone fisiche 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo	28 625 826
Berna	14 342 657
Lucerna	5 308 811
Uri	415 335
Svitto	3 323 126
Obvaldo	477 088
Nidvaldo	957 826
Glarona	519 163
Zugo	3 268 847
Friburgo	3 698 030
Soletta	3 983 475
Basilea Città	3 922 867
Basilea Campagna	5 827 936
Sciaffusa	1 147 218
Appenzello Esterno	836 938
Appenzello Interno	234 217
San Gallo	7 442 962
Grigioni	2 938 289
Argovia	10 042 326
Turgovia	3 414 979
Ticino	5 260 497
Vaud	13 447 704
Vallese	4 065 974
Neuchâtel	2 636 126
Ginevra	10 141 737
Giura	839 725
Totale Cantoni	137 119 678

Allegato 3 (art. 9 e 10)

Reddito determinante tassato alla fonte

1. Definizione delle variabili e dei parametri

BQA	Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri
BQB	Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri tassati integralmente
BQC	Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente
BQD	Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente
BQE	Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra
BQF	Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia
BQG	Reddito lordo medio durante gli anni di calcolo dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente
$TC_{vecchio}$	Aliquota svizzera massima di imposta sui proventi lordi dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente conformemente all'articolo 5 capoverso 4 della CDI-A fino all'anno di calcolo 2005
TC_{nuovo}	Quota della perequazione fiscale che spetta all'Austria conformemente a CDI-A a partire dall'anno di calcolo 2006
TD	Aliquota massima di imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all'articolo 15 <i>a</i> CDI-D
TE	Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 20.01.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia
TF	Quota massima (aliquota d'imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell'11.04.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia
TG	Aliquota massima di imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente conformemente all'articolo 14 <i>a</i> capoverso 4 della CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l'Italia

SSTV Aliquota di imposta standardizzata l'anno precedente l'anno di riferimento

γ Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante medio delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario medio delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo

2. Formule di calcolo

(1) Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri di un determinato Cantone: $\gamma \cdot BOA$

(2) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:

 $\gamma \cdot BQB$

(3) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Austria tassati

fino all'anno di calcolo 2005: $\frac{TC_{vecchio}}{SSTV} \cdot BQC$

dopo l'anno di calcolo 2006: (1-TC_{nuovo})·γ·BQC

(4) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:

$$\frac{TD}{SSTV} \cdot BQD$$

(5) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:

$$\left(\gamma - \frac{TE}{SSTV}\right) \cdot BQE$$

(6) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:

$$\frac{\text{TF}}{\text{SSTV}} \cdot \text{BQF}$$

(7) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Italia tassati limitatamente:

$$(1-TG)\cdot \gamma \cdot BQG$$

3. Valori parametrici per l'anno di riferimento 2008

Parametro	Valore
γ	0.42
SSTV	0.3
$TC_{vecchio}$	0.03
TC_{nuovo}	0.125
TD	0.045
TE	0.035
TF	0.045
TG	0.4

4. Commento del calcolo

Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d'amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG).

Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore γ i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso delle persone tassate integralmente, per determinare il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore γ [formule di calcolo (1) e (2)].

Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia.

- Formula (3), frontalieri dall'Austria: fino all'anno di calcolo 2005 i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un'aliquota pari al massimo al 3 per cento, TC_{vecchio}. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale standardizzato, TC_{vecchio} · BQC, per l'aliquota di imposta standardizzata dell'anno precedente, SSTV. A partire dall'anno di calcolo 2006, i redditi lordi sono tassati in Svizzera e viene versata all'Austria una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ · BQC, viene corretto della quota che spetta all'Austria TC_{nuovo}.
- Formula (4), frontalieri dalla Germania: i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un'aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD · BQD, per l'aliquota d'imposta standardizzata dell'anno precedente, SSTV.
- Formula (5), frontalieri dalla Francia a Ginevra: l'imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, γ · BQE, viene dedotta la quota che deve essere versa-

- ta alla Francia. Questa quota si calcola estrapolando l'imposta da versare alla Francia, $TE \cdot BQE$, dal reddito imponibile mediante divisione per l'aliquota di imposta standardizzata dell'anno precedente, SSTV.
- Formula (6), frontalieri dalla Francia (fuori Ginevra): l'imposizione ha luogo da parte della Francia, la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF · BQF, per l'aliquota di imposta standardizzata dell'anno precedente, SSTV.
- Formula (7), frontalieri dall'Italia: rimborso del 40 per cento dei gettiti fiscali all'Italia. Il reddito imponibile determinante, $\gamma \cdot BQG$, è corretto della quota che spetta all'Italia, TG.

5. Redditi determinanti tassati alla fonte: valori cantonali per l'anno di riferimento 2008 (in 1000 franchi)

Cantone			R	edditi determinanti ta	assati alla fonte 2008			
	Residenti sul territorio e consiglieri d'amministrazione	Frontalieri tassati integralmente	Frontalieri dell'Austria tassati limitatamente	Frontalieri della Germania tassati limitatamente	Frontalieri della Francia tassati limitatamente, con tassazione nel Cantone di Ginevra	Frontalieri della Francia tassati limitatamente, con tassazione in Francia	Frontalieri dell'Italia tassati limitatamente	Somma
Zurigo	1 066 648	7 214	0	44 796	0	0	0	1 118 658
Berna	339 554	0	0	144	0	7 856	0	347 554
Lucerna	175 752	0	0	311	0	0	0	176 063
Uri	18 853	0	0	0	0	0	0	18 853
Svitto	60 309	5 247	0	114	0	0	0	65 670
Obvaldo	23 260	0	0	0	0	0	0	23 260
Nidvaldo	20 966	0	0	7	0	0	0	20 973
Glarona	20 538	0	0	0	0	0	0	20 538
Zugo	73 719	0	0	272	0	0	0	73 990
Friburgo	143 452	0	0	0	0	0	0	143 452
Soletta	77 323	916	0	1 986	0	10 197	0	90 423
Basilea Città	200 908	42 792	0	145 232	0	208 191	0	597 122
Basilea Campagna	105 597	14 402	0	55 113	0	123 436	0	298 548
Sciaffusa	60 417	0	5	38 618	0	0	0	99 040
Appenzello Esterno	21 245	403	1 040	174	0	0	0	22 862
Appenzello Interno	5 351	0	122	80	0	0	0	5 553
San Gallo	207 900	13 826	38 068	5 311	0	0	0	265 106
Grigioni	230 569	26 986	1 906	20	0	0	19 972	279 453
Argovia	0	0	0	0	0	0	0	656 138
Turgovia	108 663	2 718	1 544	26 464	0	0	0	139 388
Ticino	271 200	21 550	0	0	0	0	418 028	710 778

Cantone d'a	Redditi determinanti tassati alla fonte 2008							
	Residenti sul territorio e consiglieri d'amministrazione	Frontalieri tassati integralmente	Frontalieri dell'Austria tassati limitatamente	Frontalieri della Germania tassati limitatamente	Frontalieri della Francia tassati limitatamente, con tassazione nel Cantone di Ginevra	Frontalieri della Francia tassati limitatamente, con tassazione in Francia	Frontalieri dell'Italia tassati limitatamente	Somma
Vaud	484 980	0	0	0	0	125 985	0	610 965
Vallese	235 681	259	0	0	0	6 111	10 713	252 765
Neuchâtel	106 897	1 100	0	0	0	55 814	0	163 811
Ginevra	554 476	0	0	0	1 262 660	0	0	1 817 136
Giura	21 166	1 812	0	98	0	37 873	0	60 949
Totale Cantoni	4 635 425	139 226	42 684	318 740	1 262 660	575 462	448 714	8 079 049

Allegato 4 (art. 13 e 14)

Sostanza determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004) Fattore α = 1,2 %

Cantone	Sostanza determinante delle persone fisiche 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo	3 151 495
Berna	1 478 189
Lucerna	581 652
Uri	41 527
Svitto	405 696
Obvaldo	48 132
Nidvaldo	159 254
Glarona	66 163
Zugo	357 144
Friburgo	226 731
Soletta	212 217
Basilea Città	435 264
Basilea Campagna	364 235
Sciaffusa	102 217
Appenzello Esterno	100 351
Appenzello Interno	33 188
San Gallo	758 522
Grigioni	387 057
Argovia	904 089
Turgovia	360 655
Ticino	390 855
Vaud	1 231 805
Vallese	315 226
Neuchâtel	178 441
Ginevra	596 366
Giura	55 975
Totale Cantoni	12 942 447

Dati in corsivo = Valori corretti secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. a (LU 2003 e 2004, VD 2004) risp. valori stimati (VD 2003) secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. b

Allegato 5 (art. 16)

Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004)

Combonia	T [4:1]: d_4; d_1[]_
Cantone	Utili determinanti delle persone giuridiche senza
	statuto fiscale speciale 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo	10 580 284
Berna	3 772 796
Lucerna	1 037 471
Uri	96 648
Svitto	574 165
Obvaldo	41 768
Nidvaldo	143 712
Glarona	78 951
Zugo	1 294 433
Friburgo	897 361
Soletta	746 354
Basilea Città	2 025 601
Basilea Campagna	895 611
Sciaffusa	373 832
Appenzello Esterno	129 292
Appenzello Interno	38 942
San Gallo	1 418 435
Grigioni	507 069
Argovia	1 790 448
Turgovia	676 936
Ticino	1 623 928
Vaud	2 584 303
Vallese	578 256
Neuchâtel	1 313 714
Ginevra	4 496 049
Giura	287 511
Totale Cantoni	38 003 869

Allegato 6 (art. 18–20)

Utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta

1. Definizione delle varabili e dei parametri

π Quota dei Cantoni all'imposta federale diretta conformemente all'articolo 196 capoverso 1 LIFD¹9
 TDBG Aliquota di imposta federale diretta sull'utile conformemente all'articolo 68 LIFD
 β* Fattore di base secondo l'articolo 20 capoverso 1
 ω Fattore di riduzione (retribuzione ai Cantoni per la riscossione dell'imposta federale diretta)
 SSTV Aliquota di imposta standardizzata l'anno precedente l'anno di riferimento

2. Calcolo dei fattori di supplemento

I fattori di supplemento conformemente all'articolo 20 capoverso 2 sono calcolati secondo la seguente formula:

$$\pi \cdot \frac{TDBG}{SSTV} \cdot \left(1 - \beta^*\right) \cdot \left(1 - \varpi\right)$$

3. Valori parametrici per l'anno di riferimento 2008

Parametro	Vaore
π	0.17
TDBG	0.085
SSTV	0.3
ω	0.5

4. Fattori beta per l'anno di riferimento 2008

	Fattore di base β*	Fattore di supplemento	Fattore β	
Società holding	0.0 %	2.4 %	2.4 %	
Società di domicilio	5.0 %	2.3 %	7.3 %	
Società miste	15.0 %	2.0 %	17.0 %	

19 RS **642.11**

5. Commento del calcolo dei fattori di supplemento

I fattori beta si calcolano partendo da un fattore di base β^* e da un fattore di supplemento. In una prima fase l'aliquota d'imposta sull'utile dell'imposta federale diretta, TDBG, è moltiplicata per l'aliquota cantonale, π (TDBG $\cdot \pi$). Successivamente ha luogo una correzione pari alla parte già contenuta nel fattore di base $(1-\beta^*)$. Con un'ulteriore correzione $(1-\varpi)$ si tiene conto del fatto che l'aliquota cantonale sull'imposta federale diretta equivale almeno in parte a un emolumento di riscossione ai Cantoni. In un'ultima fase, questa aliquota rettificata è estrapolata a un fattore applicabile agli utili mediante divisione per l'aliquota d'imposta standardizzata dell'anno precedente, SSTV.

6. Valori cantonali per l'anno di riferimento 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004

Kanton	Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale 2008 (in 1000 franchi)
Zurigo	394 414
Berna	165 004
Lucerna	157 419
Uri	370
Svitto	129 903
Obvaldo	1 562
Nidvaldo	15 481
Glarona	25 986
Zugo	1 021 087
Friburgo	88 212
Soletta	13 431
Basilea Città	91 781
Basilea Campagna	46 953
Sciaffusa	187 806
Appenzello Esterno	523
Appenzello Interno	1 411
San Gallo	30 673
Grigioni	21 109
Argovia	108 520
Turgovia	9 275
Ticino	174 140
Vaud	478 451
Vallese	1 492
Neuchâtel	69 329
Ginevra	499 353
Giura	495
Totale Cantoni	3 734 181

Allegato 7 (art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta

Valori cantonali per l'anno di riferimento 2008 (in 1000 franchi)

Cantone	Riparti fiscali determinanti dell'imposta federale diretta 2008
Zurigo	-422 641
Berna	-188 787
Lucerna	35 080
Uri	4 757
Svitto	-10 556
Obvaldo	5 165
Nidvaldo	4 022
Glarona	5 766
Zugo	-6 308
Friburgo	18 127
Soletta	-2 697
Basilea Città	103 956
Basilea Campagna	-74 856
Sciaffusa	8 010
Appenzello Esterno	6 507
Appenzello Interno	1 151
San Gallo	69 340
Grigioni	68 434
Argovia	33 668
Turgovia	21 601
Ticino	152 741
Vaud	161 620
Vallese	82 512
Neuchâtel	11 461
Ginevra	-55 871
Giura	9 077
Totale Cantoni	41 280

Allegato 8 (art. 25)

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1. Definizione delle variabili e dei parametri

A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti

 ${\bf A_q}$ contributo di un Cantone finanziariamente forte q

 $\mathbf{e}_{\mathbf{q}}$ media della popolazione residente media di un Cantone finanziariamente

forte q durante gli anni di calcolo

 RI_q indice delle risorse di un cantone finanziariamente forte q

n numero di Cantoni finanziariamente forti

2. Calcolo

Il contributo di un Cantone finanziariamente forte q è calcolato come segue:

$$A_{q} = \frac{A}{\displaystyle\sum_{q=1}^{n} \left[\! \left(\! RI_{q} - 100 \right) \! \cdot \boldsymbol{e}_{q} \right]} \! \cdot \! \left(\! RI_{q} - 100 \right) \! \cdot \boldsymbol{e}_{q}$$

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forti q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RI_q –100, è moltiplicato per la sua popolazione residente media, e_q . Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei

valori di tutti i Cantoni finanziariamente forti n, $\sum_{q=1}^{n} \left[\left(RI_{q} - 100 \right) \cdot e_{q} \right]$. Ne risulta la

quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.

4. Contributi per l'anno 2008

Cantone	Indice delle risorse 2008	Contributi 2008 in franchi
Zurigo	126.5	505 737 735
Berna	77.1	0
Lucerna	76.7	0
Uri	61.8	0
Svitto	124.1	48 454 114
Obvaldo	67.2	0
Nidvaldo	125.4	14 649 689
Glarona	69.6	0
Zugo	214.9	178 580 767
Friburgo	75.3	0
Soletta	76.2	0
Basilea Città	139.8	113 595 316
Basilea Campagna	103.8	14 974 057
Sciaffusa	96.1	0
Appenzello Esterno	77.4	0
Appenzello Interno	79.6	0
San Gallo	80.9	0
Grigioni	81.6	0
Argovia	89.6	0
Turgovia	74.0	0
Ticino	97.2	0
Vaud	105.5	53 671 548
Vallese	69.0	0
Neuchâtel	96.5	0
Ginevra	151.2	329 334 729
Giura	68.6	0
Totale Cantoni	100.0	1 258 997 955

Allegato 9 (art. 26)

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

1. Definizione delle variabili e dei parametri

B contributo complessivo ai Cantoni finanziariamente deboli

 B_r contributo a un Cantone finanziariamente debole r

e_r media della popolazione residente media di un Cantone finanziariamente

debole r durante gli anni di calcolo

 RI_r indice delle risorse di un Cantone finanziariamente debole r

m numero di Cantoni finanziariamente deboli p parametro (>0) di intensità della progressione

RI_{min} indice delle risorse del Cantone finanziariamente più debole

SSE_{CH} gettito fiscale standardizzato della Svizzera

e_{CH} media della popolazione residente media della Svizzera durante gli anni

di calcolo

2. Calcolo

Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:

$$B_{r} = \frac{B}{\sum_{r=1}^{m} \left[(100 - RI_{r})^{l+p} \cdot e_{r} \right]} \cdot (100 - RI_{r})^{l+p} \cdot e_{r}$$

Il valore del parametro q è calcolato in modo che valga la seguente equazione:

$$\left\{ \frac{\text{SSE}_{\text{CH}}}{e_{\text{CH}}} \cdot \frac{\sum_{r=1}^{m} \left[(100 - \text{RI}_r)^{1+p} \cdot e_r \right]}{(1+p) \cdot B \cdot 100} \right\}^{\frac{1}{p}} = 100 - \text{RI}_{\text{min}}$$

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo a un Cantone finanziariamente debole r, la differenza del suo indice delle risorse rispetto alla media svizzera di 100 punti, 100–RI $_{\rm r}$ è elevata alla potenza con un fattore, 1+p. Il parametro p rappresenta l'entità della progressione. Successivamente il termine è moltiplicato per la popolazione residente media del Cantone, $e_{\rm r}$, e messo in relazione con la somma corrispondente di tutti i

Cantoni finanziariamente deboli,
$$\sum_{r=1}^{m} \left[(100-RI_r)^{l+p} \cdot e_r \right]$$
. Ne risulta la sua quota sul

contributo totale ai Cantoni finanziariamente deboli, B.

La seconda formula indica una condizione per il parametro p. La media della perequazione delle risorse deve essere ripartita in modo che, a compensazione avvenuta, il Cantone finanziariamente più debole registri un valore il più possibile elevato in fatto di gettito fiscale standardizzato per abitante. A questo proposito, il parametro p deve essere il più grande possibile. Deve però contemporaneamente essere fissato in modo che con la compensazione delle risorse la graduatoria dei Cantoni per quanto concerne il loro reddito fiscale standardizzato per abitante non venga modificata. Queste condizioni sono raggiunte se l'equazione è soddisfatta. Il parametro p è stabilito mediante un processo iterativo.

4. Versamenti per l'anno 2008

Cantone	Indice delle	Perequazio	one delle risorse 2008 in	franchi
	risorse 2008	orizzontale	verticale	Totale
Zurigo	126.5	0	0	0
Berna	77.1	331 539 575	473 627 964	805 167 538
Lucerna	76.7	125 305 399	179 007 713	304 313 113
Uri	61.8	26 473 778	37 819 683	64 293 462
Svitto	124.1	0	0	0
Obvaldo	67.2	19 880 265	28 400 378	48 280 642
Nidvaldo	125.4	0	0	0
Glarona	69.6	20 483 374	29 261 963	49 745 337
Zugo	214.9	0	0	0
Friburgo	75.3	97 128 322	138 754 746	235 883 068
Soletta	76.2	90 126 897	128 752 710	218 879 607
Basilea Città	139.8	0	0	0
Basilea Campagna	103.8	0	0	0
Sciaffusa	96.1	1 658 335	2 369 050	4 027 384
Appenzello Esterno	77.4	17 803 160	25 433 085	43 236 245
Appenzello Interno	79.6	4 237 972	6 054 246	10 292 217
San Gallo	80.9	119 620 706	170 886 723	290 507 429
Grigioni	81.6	47 122 621	67 318 030	114 440 652
Argovia	89.6	57 170 100	81 671 571	138 841 670
Turgovia	74.0	97 573 777	139 391 111	236 964 888
Ticino	97.2	4 258 823	6 084 032	10 342 855
Vaud	105.5	0	0	0
Vallese	69.0	157 227 395	224 610 564	381 837 959
Neuchâtel	96.5	3 185 485	4 550 693	7 736 178
Ginevra	151.2	0	0	0
Giura	68.6	38 201 971	54 574 245	92 776 216
Totale Cantoni	100.0	1 258 997 955	1 798 568 507	3 057 566 462

Allegato 10 (art. 29)

Definizione del concetto di territorio dell'agglomerato principale e di base dei dati

- Nell'ambito della compensazione dell'aggravio geotopografico si considerano territorio dell'agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.
- La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento 2000.
- Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.

Allegato 11 (art. 29 e 30)

Compensazione dell'aggravio geotopografico: indicatori parziali e oneri speciali determinanti 2008

Cantone	Indicatori par	ziali		Iı	ndici degli on	eri		O	neri speciali determi	nanti		
	Altitudine degli insedia- menti	del terreno	Struttura dell'inse- diamento	Densità demo- grafica (ha per abitante	Altitudine degli insedia- menti	Declività del terreno (m.s.l.m.)	Struttura dell'inse- diamento	Densità demo- grafica (ha per abitante	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno (m.s.l.m.)	Struttura dell'inse- diamento	Densità demografica (ha per abitante
Zurigo	0.2 %	511	3.2 %	0.14	2.2	60.0	46.1	24.5	0	0	0	0
Berna	9.7 %	869	11.3 %	0.62	128.6	102.1	163.6	112.5	2 664 548	1 009 749	6 869 182	11 963 300
Lucerna	3.5 %	688	11.3 %	0.42	46.3	80.8	164.5	75.7	0	0	2'565'036	0
Uri	17.6 %	1557	13.7 %	3.07	232.6	182.9	199.3	554.4	811 910	3 958 558	474 555	15 943 533
Svitto	16.3 %	1028	10.0 %	0.66	215.0	120.8	144.6	119.3	2 408 790	1 511 619	572 396	2 654 175
Obvaldo	14.9 %	1289	13.3 %	1.47	197.1	151.4	193.6	266.4	469 770	2 050 500	405 194	5 535 962
Nidvaldo	2.5 %	1007	11.5 %	0.69	32.7	118.3	166.3	125.2	0	382 232	283 167	1 003 036
Glarona	6.5 %	1316	6.5 %	1.80	85.3	154.6	93.7	324.4	0	2 367 511	0	8 566 021
Zugo	4.1 %	692	5.6 %	0.22	54.2	81.3	80.9	40.5	0	0	0	0
Friburgo	12.0 %	757	14.2 %	0.66	158.5	88.9	206.6	118.9	1 696 208	0	3 670 238	4 799 731
Soletta	0.2 %	552	3.8 %	0.32	3.2	64.8	54.6	57.6	0	0	0	0
Basilea Città	0.0 %	275	0.5 %	0.02	0.0	32.3	7.1	3.6	0	0	0	0
Basilea Campagna	0.1 %	507	2.3 %	0.19	0.7	59.6	33.9	35.1	0	0	0	0
Sciaffusa	0.0 %	516	4.1 %	0.40	0.2	60.6	59.5	73.1	0	0	0	0
Appenzello Esterno	56.8 %	906	12.7 %	0.46	750.7	106.4	184.6	83.5	19 789 088	153 376	576 380	0
Appenzello Interno	60.5 %	1005	24.9 %	1.13	799.0	118.1	360.5	204.8	6 177 762	286 071	946 136	1 595 056
San Gallo	4.7 %	790	8.3 %	0.44	62.3	92.8	120.3	79.6	0	0	762 915	0

Cantone	Indicatori par	ziali		Iı	ndici degli on	eri		О	neri speciali determ	inanti		
	Altitudine degli insedia- menti	del terreno	Struttura dell'inse- diamento	Densità demo- grafica (ha per abitante	Altitudine degli insedia- menti	Declività del terreno (m.s.l.m.)	Struttura dell'inse- diamento	Densità demo- grafica (ha per abitante	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno (m.s.l.m.)	Struttura dell'inse- diamento	Densità demografica (ha per abitante
Grigioni	50.1 %	1794	14.7 %	3.78	661.7	210.8	213.3	683.6	52 635 784	45 910 756	3 117 676	109 601 831
Argovia	0.0 %	466	3.7 %	0.25	0.0	54.7	53.7	44.5	0	0	0	0
Turgovia	0.0 %	502	10.9 %	0.42	0.7	59.0	157.6	76.4	0	0	1 432 915	0
Ticino	2.9 %	1165	5.2 %	0.87	37.9	136.9	75.9	157.7	0	7 085 501	0	18 595 325
Vaud	7.1 %	720	6.9 %	0.49	93.2	84.6	99.5	88.7	0	0	0	0
Vallese	33.9 %	1601	7.6 %	1.79	448.3	188.1	110.6	323.7	32 197 549	21 245 932	220 310	65 225 328
Neuchâtel	38.1 %	1037	6.1 %	0.48	503.6	121.8	88.9	86.1	25 842 912	1 549 130	0	0
Ginevra	0.0 %	425	1.8 %	0.07	0.0	49.9	25.8	11.9	0	0	0	0
Giura	14.9 %	640	11.9 %	1.21	196.9	75.2	172.7	219.2	985 667	0	590 615	8 237 912
Totale Cantoni	7.6 %	851.2	6.9 %	0.55	100.0	100.0	100.0	100.0	145 679 986	87 510 934	22 486 715	253 721 208

Allegato 12 (art. 33)

Compensazione dell'aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2008

Cantone	Importi di comper	nsazione in franchi			
	Altitudine degli insediamenti	Declività del terreno (m.s.l.m.)	Struttura dell'insedia- mento	Densità demografica (ha per abitante)	Totale
Zurigo	0	0	0	0	0
Berna	2 079 668	1 311 963	17 366 784	2 680 616	23 439 032
Lucerna	0	0	6 484 968	0	6 484 968
Uri	633 692	5 143 338	1 199 777	3 572 467	10 549 275
Svitto	1 880 050	1 964 041	1 447 142	594 721	5 885 954
Obvaldo	366 653	2 664 207	1 024 420	1 240 443	5 295 722
Nidvaldo	0	496 633	715 908	224 750	1 437 291
Glarona	0	3 076 097	0	1 919 388	4 995 485
Zugo	0	0	0	0	0
Friburgo	1 323 883	0	9 279 159	1 075 475	11 678 518
Soletta	0	0	0	0	0
Basilea Città	0	0	0	0	0
Basilea Campagna	0	0	0	0	0
Sciaffusa	0	0	0	0	0
Appenzello Esterno	15 445 299	199 281	1 457 213	0	17 101 793
Appenzello Interno	4 821 717	371 690	2 392 037	357 404	7 942 849
San Gallo	0	0	1 928 814	0	1 928 814
Grigioni	41 082 004	59 651 661	7 882 163	24 558 479	133 174 307
Argovia	0	0	0	0	0
Turgovia	0	0	3 622 721	0	3 622 721
Ticino	0	9 206 163	0	4 166 654	13 372 817
Vaud	0	0	0	0	0
Vallese	25 130 049	27 604 754	556 993	14 615 037	67 906 833
Neuchâtel	20 170 282	2 012 778	0	0	22 183 060
Ginevra	0	0	0	0	0
Giura	769 309	0	1 493 203	1 845 869	4 108 380
Totale Cantoni	113 702 607	113 702 607	56 851 303	56 851 303	341 107 820

Allegato 13 (art. 34 e 35)

Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

1. Calcolo dell'indice di aggravio

- a) Variabili e parametri:
- TSA_k Indicatore parziale «Povertà» del Cantone *k*
- TSS_k Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k
- TSI_k Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone *k*
- TSA Valore medio degli indicatori «Povertà» dei Cantoni
- TSS Valore medio degli indicatori «Struttura di età» dei Cantoni
- TSI Valore medio degli indicatori «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
- S_{TSA} Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni
- S_{TSS} Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni
- S_{TSI} Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni
- ZSA_k Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone *k*
- ZSS_k Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k
- $\mathbf{ZSI_k} \qquad \begin{array}{l} \text{Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del} \\ \mathbf{Cantone} \ k \end{array}$
- μ_{ZSA} Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Povertà»
- $\mu_{ZSS} \qquad \begin{array}{l} \text{Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Struttura} \\ \text{di età»} \end{array}$
- $\mu_{ZSI} \qquad \text{Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri»}$
- LS_k Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

$$ZSA_k = \frac{TSA_k - \overline{TSA}}{s_{TSA}},$$

$$ZSS_k = \frac{TSS_k - \overline{TSS}}{s_{TSS}} ,$$

$$ZSI_k = \frac{TSI_k - \overline{TSI}}{s_{TSI}} \ .$$

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L'indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue:

$$LS_k = \mu_{ZSA} \cdot ZSA_k + \mu_{ZSS} \cdot ZSS_k + \mu_{ZSI} \cdot ZSI_k$$

d) Le ponderazioni sono calcolate mediante un'analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

$$\begin{bmatrix} \mu_{ZSA} \\ \mu_{ZSS} \\ \mu_{ZSI} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{ZS}}} \cdot \begin{bmatrix} x_{ZSA} \\ x_{ZSS} \\ x_{ZSI} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_{ZSA} \\ x_{ZSS} \\ x_{ZSI} \end{bmatrix},$$

dove

μ_{LS} Vettore dei fattori di ponderazione

 λ_{ZS} Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori

parziali standardizzati

 x_{ZS} Vettore proprio del valore proprio λ_{ZS}

e) Fattori di ponderazione per l'anno 2008:

μ_{ZSA}	0.51
μ_{ZSS}	0.27
μ_{ZSI}	0.45

$2.\ Indicatori parziali e oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica <math display="inline">2008$

Cantone	Indicatori parzi	ali		Indice degli oneri	Coefficiente dell'onere	Oneri speciali determinanti
	Povertà	Struttura di età	Integrazione degli stranieri	degii oneri	dell onere	determinanti
Zurigo	5.8 %	4.3 %	8.8 %	0.435	1.830	553 626
Berna	6.5 %	5.4 %	5.0 %	0.274	1.669	262 272
Lucerna	4.8 %	4.0 %	6.6 %	-0.242	1.153	0
Uri	2.3 %	5.0 %	3.1 %	-1.000	0.395	0
Svitto	3.0 %	3.5 %	6.4 %	-0.820	0.575	0
Obvaldo	2.7 %	4.2 %	5.3 %	-0.826	0.569	0
Nidvaldo	2.0 %	3.6 %	4.0 %	-1.395	0.000	0
Glarona	4.0 %	5.1 %	7.1 %	0.067	1.462	2 559
Zugo	4.5 %	3.2 %	8.3 %	-0.306	1.089	0
Friburgo	4.8 %	3.6 %	8.2 %	-0.113	1.282	0
Soletta	4.6 %	6.7 %	6.2 %	-0.175	1.220	0
Basilea Città	9.5 %	6.7 %	11.1 %	2.368	3.763	439 510
Basilea Campagna	4.2 %	4.3 %	5.8 %	-0.433	0.962	0
Sciaffusa	6.1 %	5.7 %	7.3 %	0.709	2.104	52 302
Appenzello Esterno	3.3 %	5.3 %	3.8 %	-0.589	0.806	0
Appenzello Interno	2.1 %	4.3 %	3.5 %	-1.218	0.177	0
San Gallo	4.5 %	4.3 %	7.1 %	-0.112	1.283	0
Grigioni	3.0 %	4.7 %	5.5 %	-0.589	0.806	0
Argovia	3.3 %	3.6 %	7.1 %	-0.604	0.791	0
Turgovia	3.3 %	4.3 %	5.7 %	-0.611	0.784	0
Ticino	8.9 %	5.3 %	6.0 %	0.915	2.310	294 895
Vaud	6.8 %	4.5 %	11.7 %	1.205	2.600	788 207
Vallese	2.5 %	4.1 %	7.6 %	-0.509	0.886	0
Neuchâtel	8.0 %	5.4 %	8.3 %	1.161	2.556	195 570
Ginevra	12.7 %	4.2 %	13.9 %	2.656	4.051	1 143 791
Giura	5.6 %	4.9 %	4.0 %	-0.249	1.146	0
Totale Cantoni	5.0 %	4.5 %	6.8%	0.000	1.395	3 732 732

Allegato 14 (art. 37)

Oneri speciali determinanti delle città polo

1. Calcolo dell'indice di aggravio dei Comuni

- a) Variabili e parametri:
- TFG_g Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g
- TFS_g Indicatore parziale «Densità dell'insediamento» del Comune g
- TFB_g Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g
- TFG Valore medio degli indicatori «Grandezza del Comune» dei Comuni
- TFS Valore medio degli indicatori «Densità dell'insediamento» dei Comuni
- TFB Valore medio degli indicatori «Tasso di occupazione» dei Comuni
- S_{TFG} Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni
- S_{TFS} Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell'insediamento» dei Comuni
- S_{TSB} Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni
- ZFG_g Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g
- ${
 m ZFS_g}$ Indicatore parziale standardizzato «Densità dell'insediamento» del Comune g
- ZFB_g Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g
- μ_{ZFG} Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Grandezza del Comune»
- μ_{ZFS} Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Densità dell'insediamento»
- µ_{ZFB} Fattore di ponderazione per l'indicatore parziale «Tasso di occupazione»
- LF_g Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comune g
- b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

$$ZFG_g = \frac{TFG_k - \overline{TFG}}{s_{TFG}}$$

$$ZFS_g = \frac{TFS_k - \overline{TFS}}{s_{TFS}} \; ,$$

$$ZFB_g = \frac{TFB_k - \overline{TFB}}{s_{TFB}}$$

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L'indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

$$LF_g = \mu_{ZFG} \cdot ZFG_g + \mu_{ZFS} \cdot ZFS_g + \mu_{ZFB} \cdot ZFB_g$$

d) Le ponderazioni sono calcolate mediante un'analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

$$\begin{bmatrix} \mu_{ZFG} \\ \mu_{ZFS} \\ \mu_{ZFB} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{ZF}}} \cdot \begin{bmatrix} x_{ZFG} \\ x_{ZFS} \\ x_{ZFB} \end{bmatrix},$$

$$\chi_{ZF}$$

dove

μ_{ZF} Vettore dei fattori di ponderazione

λ_{ZF} Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori

parziali standardizzati

 x_{ZF} Vettore proprio del valore proprio λ_{ZF}

e) Fattori di ponderazione per l'anno 2008:

μ_{ZFG}	0.45	
μ_{ZFS}	0.47	
μ_{ZFB}	0.36	

2. Calcolo dell'indice di aggravio dei Cantoni

a) Variabili e parametri:

 $LF_{g,k}$ Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comune g nel Cantone k

LF_k Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantone *k*

 $e_{g,k}$ Popolazione residente permanente del Comune g nel Cantone k

e_k Popolazione permanente residente del Cantone *k*

G_k Numero di Comuni nel Cantone *k*

b) Calcolo:

L'indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell'indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:

$$LF_{k} = \frac{\sum_{g,k=1}^{G_{k}} (LF_{g,k} \cdot e_{g,k})}{e_{k}}$$

3. Indicatori parziali e oneri speciali determinanti delle città polo 2008

Cantone	Valori medi d	egli indicatori pa	rziali dei Comu	ıni		
	Grandezza del Comune	Tasso di occupazione	Densità dell'inse- diamento	Indice degli oneri	Coefficiente dell'onere	Oneri speciali determinanti
Zurigo	108 504	57.3 %	33.2	6.560	6.504	5 980 635
Berna	25 103	50.0 %	16.7	1.900	1.844	37 878
Lucerna	16 879	47.4 %	18.9	1.584	1.528	0
Uri	4 157	39.4 %	4.9	0.241	0.185	0
Svitto	8 652	39.5 %	8.0	0.589	0.533	0
Obvaldo	5 777	42.4 %	1.4	0.201	0.145	0
Nidvaldo	4 568	44.0 %	6.3	0.396	0.340	0
Glarona	2 826	43.7 %	2.4	0.131	0.075	0
Zugo	14 470	65.4 %	14.1	1.530	1.474	0
Friburgo	7 555	39.4 %	13.3	0.784	0.728	0
Soletta	5 802	44.2 %	12.6	0.742	0.686	0
Basilea Città	147 055	82.7 %	125.3	12.927	12.871	2 053 968
Basilea Campagna	9 338	43.4 %	19.6	1.211	1.155	0
Sciaffusa	17 393	47.8 %	11.7	1.286	1.230	0
Appenzello Esterno	6 399	38.0 %	5.4	0.346	0.290	0
Appenzello Interno	3 463	36.1 %	2.6	0.056	0.000	0
San Gallo	16 986	48.9 %	15.1	1.437	1.381	0
Grigioni	7 889	48.6 %	5.3	0.571	0.515	0
Argovia	5 723	43.5 %	11.4	0.672	0.616	0
Turgovia	7 333	41.3 %	9.2	0.613	0.557	0
Ticino	11 316	50.6 %	16.4	1.265	1.209	0
Vaud	27 247	45.0 %	26.0	2.347	2.291	318 267
Vallese	7 963	41.4 %	6.1	0.501	0.445	0
Neuchâtel	16 319	47.8 %	12.7	1.280	1.224	0
Ginevra	82 671	57.1 %	111.6	8.978	8.922	3 065 099
Giura	3 491	44.6 %	3.4	0.223	0.167	0

Perequazion				

RU 2007

Totale Cantoni	37 932	49.6 %	26.2	1.860	1.804	11 455 846

Allegato 15 (art. 40)

Compensazione dell'aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2008

Cantone	Oneri speciali dovuti alla struttura demografica	Oneri speciali dei nuclei urbani	Totale
Zurigo	33 727 936	59 359 541	93 087 477
Berna	15 978 136	375 947	16 354 082
Lucerna	0	0	0
Uri	0	0	0
Svitto	0	0	0
Obvaldo	0	0	0
Nidvaldo	0	0	0
Glarona	155 903	0	155 903
Zugo	0	0	0
Friburgo	0	0	0
Soletta	0	0	0
Basilea Città	26 775 813	20 386 228	47 162 042
Basilea Campagna	0	0	0
Sciaffusa	3 186 309	0	3 186 309
Appenzello Esterno	0	0	0
Appenzello Interno	0	0	0
San Gallo	0	0	0
Grigioni	0	0	0
Argovia	0	0	0
Turgovia	0	0	0
Ticino	17 965 567	0	17 965 567
Vaud	48 019 100	3 158 888	51 177 988
Vallese	0	0	0
Neuchâtel	11 914 498	0	11 914 498
Ginevra	69 681 953	30 422 002	100 103 955
Giura	0	0	0
Totale Cantoni	227 405 213	113 702 607	341 107 820

Allegato 16 (art. 42)

Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall'anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell'intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante imposto alla fonte, della sostanza determinante nonché degli utili determinanti delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.

1. Variabili

- $ME_{k,t}$ Reddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo t
- GME_t Tasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell'anno *t*
- $RM_{k,T}$ Rapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $EA_{k,T}$ Numero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $\mathrm{EK}_{k,\mathrm{T}}$ Numero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $ECH_{k,T}$ Numero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $EN_{k,T}$ Numero degli stranieri domiciliati del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $\gamma_{k,T}^{X}$ Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dallo Stato limitrofo X del Cantone k nell'anno di calcolo T secondo l'allegato 3
- $\mathrm{BQ}_{k,\mathrm{T}}^{\mathrm{X}}$ Reddito lordo dei frontalieri dallo Stato limitrofo X del Cantone k nell'anno di calcolo T secondo l'allegato 3
- $RV_{k,T}$ Sostanza netta per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $\mathrm{EV}_{k,\mathrm{T}}$ Reddito dell'imposta sulla sostanza per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $\mathsf{tv}_{\mathsf{k},\mathsf{T}}$ Onere medio dell'imposta sulla sostanza del Cantone k nell'anno di calcolo T
- $GK_{k,T}$ Somma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T

- $\mathsf{EJP}_{k,\mathsf{T}} \mathsf{Reddito}$ dell'imposta sull'utile per abitante del Cantone knell'anno di calcolo T
- $\mathrm{GDB_{k,T}}$ Utili secondo l'imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantone k nell'anno di calcolo T
- β_T^v Fattore beta del tipo di società v (società holding, di domicilio o mista) nell'anno di calcolo T secondo l'allegato 6
- $\mathrm{EX_{k,T}^{v}}$ Utili dall'estero del tipo di società v (società holding, di domicilio o mista) del Cantone k nell'anno di calcolo T secondo l'allegato 6
- $WGDB_t$ Tasso di crescita degli utili secondo l'imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell'anno t

2. Parametri da stimare

- a Costanti
- b, c, d Coefficienti per le variabili indipendenti
- v_k Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel»)
- u_{k,t} Residui (errori di stima)

3. Equazioni di stima

Caso	Componente potenziale delle risorse	Equazione di regressione per determinare i coefficienti			
1	Reddito determi- nante delle persone fisiche	$\log \left(ME_{k,t} \right) = a + b \cdot \log \left(ME_{k,t-l} \right) + c \cdot GME_t + v_k + u_{k,t}$			
		per $t = (T - 10,,T)$			
2	Redditi determinanti tassati alla fonte	$RM_{k,T} = a + b \cdot REV_{k,T} + c \cdot REB_{k,T} + d \cdot IME_{k,T} + u_{k,T}$			
		con $REV_{k,T} = \frac{EA_{k,T} + EK_{k,T}}{ECH_{k,T} + EN_{k,T}}$			
		$REB_{k,T} = \frac{\overline{\gamma}_{k,T} \cdot EG_{k,T}}{ECH_{k,T} + EN_{k,T}}$			
		$\overline{\gamma}_{k,T} = \sum_{X=A,D,F,I} \gamma_{k,T}^X \cdot BQ_{k,T}^X \bigg/ \sum_{X=A,D,F,I} BQ_{k,T}^X$			
		$IME_{k,T} = (ME_{k,T})^{-1}$			
3	Sostanza determi- nante delle persone fisiche	$RV_{k,T} = a + b \cdot SKV_{k,T} + c \cdot WAI_{k,T} + u_{k,T}$			
		$con SKV_{k,T} = EV_{k,T}/tv_{k,T}$			
		$WAI_{k,T} = ME_{k,T} \cdot (tv_{k,T})^{-1}$			
4	Utili determinanti delle persone giuridiche	Passo 1:			
		$GK_{k,T} = a + b \cdot EJP_{k,T} + c \cdot (TP_{k,T})^{0.5} + u_{k,T}$			
		$con \qquad TP_{k,T} = EJP_{k,T}/GDB_{k,T}$			
		Passo 2:			
		$MJ_{k,T} = GK_{k,T} + \overline{\beta}_{k,T} \cdot \left(GDB_{k,T} - GK_{k,T}\right)$			
		$con \qquad \overline{\beta}_{k,T} = \sum_{v=h,d,g} \!\! \left(\!\! EX_{k,T}^v \cdot \beta_T^v \right) \! \bigg/ \sum_{v=h,d,g} \!\! EX_{k,T}^v$			
5	Utili secondo l'imposta federale diretta	$log(GDB_{k,t}) = a + b \cdot log(GDB_{k,t-1}) + c \cdot WGDB_t + v_k + u_{k,t}$			
		per $t = (T-10,,T)$			

Allegato 17 (art. 46)

Rapporto sull'efficacia

Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell'efficacia

- Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
- Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione
- Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfetari e globali
- Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
- Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
- Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
- Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche
- Oneri speciali per abitante
- Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
- Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
- Differenze di onere fiscale
- Quota d'incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
- Agevolazioni fiscali in virtù del decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
- Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
- Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
- Numero di società di gestione ai sensi dell'articolo 28 capoversi 3 e 4 LAID
- Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
- Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni
- Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
- Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover

Allegato 18 (art. 56)

Compensazione dei casi di rigore

1. Variabili e parametri

ε Fattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell'indice delle risorse

SSE_k⁰⁴ Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell'anno 2004

SSE_k⁰⁵ Gettito fiscale standardizzato del Cantone *k* nell'anno 2005

 RI_k^{04} Indice delle risorse del Cantone k nell'anno 2004

 RI_k^{05} Indice delle risorse del Cantone k nell'anno 2005

NE_k⁰⁴ Risultato netto del Cantone *k* nel bilancio globale 2004 (valori positivi; aggravio; valori negativi: sgravio)

NE_k⁰⁵ Risultato netto del Cantone *k* nel bilancio globale 2005 (valori positivi; aggravio; valori negativi: sgravio)

nes_k Risultato netto del Cantone *k* in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone *k* (valori positivi; aggravio; valori negativi: sgravio)

 HA_k Contributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantone k

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:

$$gw_k = \varepsilon \cdot \frac{\left(RI_k^{04} - 100\right) + \left(RI_k^{05} - 100\right)}{2}$$

Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, ε , per la divergenza dell'indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

$$nes_k^{} = \frac{NE_k^{04} + NE_k^{05}}{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}$$

I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori negativi un aggravio netto.

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se,)		Compensazione dei casi di rigore (allora)
$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} > 100$		$HA_k = 0$
$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} < 100$	$nes_k \leq gw_k$	$HA_k = 0$
2	$nes_k > gw_k$	$HA_k = (nes_k - gw_k) \frac{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}{2}$

Condizione 1: Se l'indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,

$$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} \! > \! 100 \; ,$$

il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Condizione 2: Se l'indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,

$$\frac{RI_k^{04} + RI_k^{05}}{2} \!<\! 100 \; ,$$

occorre distinguere tra due casi:

Caso 2a: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e

il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:

$$HA_k = (nes_k - gw_k) \frac{SSE_k^{04} + SSE_k^{05}}{2}$$

5. Determinazione del fattore epsilon

Il fattore ϵ è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione per gli h Cantoni z che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all'importo globale H a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:

$$\sum_{z=1}^{h} \left[nes_z - \epsilon \cdot \frac{\left(RI_z^{04} - 100 \right) + \left(RI_z^{05} - 100 \right)}{2} \right] \cdot \frac{SSE_z^{04} + SSE_z^{05}}{2} = H \; .$$

Con z si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantoni k, per i quali il risultato netto in percentuale del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:

$$\operatorname{nes}_{k} > \varepsilon \cdot \frac{\left(RI_{k}^{04} - 100\right) + \left(RI_{k}^{05} - 100\right)}{2}$$
.

Il fattore ε e i Cantoni z sono stabiliti con un processo iterativo.

${\bf 6.}\ Contributi\ in\ base\ al\ bilancio\ globale\ 2004/2005$

+ = Aggravio; - = sgravio dei Cantoni

Kanton	Indice medio delle risorse 2004/05		globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale	Differenza tra il risultato netto del bilancio globale e il valore limite (in percento del gettito fiscale standard)	Importo di compensazione in franchi
Zurigo	132.1	0.0 %	0.9 %	0.9 %	0
Berna	74.0	-1.9 %	-0.8 %	1.1 %	52 134 660
Lucerna	77.0	-1.7 %	-0.4 %	1.3 %	23 692 069
Uri	67.0	-2.4 %	-15.1 %	-12.7 %	0
Svitto	135.6	0.0 %	3.9 %	3.9 %	0
Obvaldo	67.0	-2.4 %	3.8 %	6.2 %	9 441 566
Nidvaldo	124.6	0.0 %	0.2 %	0.2 %	0
Glarona	96.1	-0.3 %	2.9 %	3.1 %	8 168 757
Zugo	204.0	0.0 %	6.8 %	6.8 %	0
Friburgo	74.9	-1.8 %	9.1 %	11.0 %	137 280 030
Soletta	75.8	-1.8 %	-6.8 %	-5.1 %	0
Basilea Città	148.6	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0
Basilea Campagna	110.2	0.0 %	0.4 %	0.4 %	0
Sciaffusa	92.9	-0.5 %	0.9 %	1.4 %	6 640 279
Appenzello Esterno	79.8	-1.5 %	-3.3 %	-1.8 %	0
Appenzello Interno	82.7	-1.3 %	-6.1 %	-4.8 %	0
San Gallo	77.0	-1.7 %	-7.4 %	-5.7 %	0
Grigioni	84.9	-1.1 %	-1.3 %	-0.2 %	0
Argovia	87.8	-0.9 %	-4.4 %	-3.5 %	0
Turgovia	76.5	-1.7 %	-5.3 %	-3.6 %	0
Ticino	102.8	0.0 %	0.2 %	0.2 %	0
Vaud	96.7	-0.2 %	1.3 %	1.5 %	64 876 643
Vallese	61.6	-2.8 %	-4.5 %	-1.7 %	0
Neuchâtel	91.0	-0.7 %	9.5 %	10.2 %	108 832 726
Ginevra	155.4	0.0 %	1.9 %	1.9 %	0
Giura	66.5	-2.4 %	3.7 %	6.1 %	19 387 554
Totale Cantoni	100.0				430 454 285

7. Contributi per l'anno 2008: appuramento del diritto alla compensazione dei casi di rigore sulla base dell'indice delle risorse 2008

+ = Aggravio; - = sgravio dei Cantoni

Cantone	Indice delle	Compensazion	ne dei casi di rigore appurata 2008		
	risorse 2008—	Versamento	Contributo	Saldo CCR	
Zurigo	126.5	0	20 625 767	20 625 767	
Berna	77.1	-52 134 660	16 093 294	-36 041 367	
Lucerna	76.7	-23 692 069	5 835 055	-17 857 014	
Uri	61.8	0	584 920	584 920	
Svitto	124.1	0	2 159 363	2 159 363	
Obvaldo	67.2	-9 441 566	543 418	-8 898 148	
Nidvaldo	125.4	0	623 280	623 280	
Glarona	69.6	-8 168 757	647 460	-7 521 297	
Zugo	214.9	0	1 658 042	1 658 042	
Friburgo	75.3	-137 280 030	4 006 599	-133 273 430	
Soletta	76.2	0	4 098 486	4 098 486	
Basilea Città	139.8	0	3 251 481	3 251 481	
Basilea Campagna	103.8	0	4 343 147	4 343 147	
Sciaffusa	96.1	-6 640 279	1 237 986	-5 402 293	
Appenzello Esterno	77.4	0	902 001	902 001	
Appenzello Interno	79.6	0	247 218	247 218	
San Gallo	80.9	0	7 575 621	7 575 621	
Grigioni	81.6	0	3 185 869	3 185 869	
Argovia	89.6	0	9 132 828	9 132 828	
Turgovia	74.0	0	3 842 546	3 842 546	
Ticino	97.2	0	5 186 590	5 186 590	
Vaud	105.5	0	10 612 818	10 612 818	
Vallese	69.0	0	4 612 693	4 612 693	
Neuchâtel	96.5	-108 832 726	2 815 159	-106 017 567	
Ginevra	151.2	0	6 896 917	6 896 917	
Giura	68.6	-19 387 554	1 140 654	-18 246 900	
Totale Cantoni	100.0	-365 577 642	121 859 214	-243 718 428	